

REGIME PREVIGENTE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVENTE AD OGGETTO FATTI REATO ED ILLECITI EMERGENTI DAL PROCEDIMENTO PENALE MA NON CONTESTATI IN QUELLA SEDE- IRRILEVANZA DELLA SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE DELL'AZIONE DISCIPLINARE AVENTE AD OGGETTO GLI ILLECITI DEONTOLOGICI PENALMENTE IRRILEVANTI

La sospensione necessaria del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale non si estende ad illeciti deontologici emergenti dal procedimento penale ma non contestati in quella sede.

*(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, è stata dichiarata la prescrizione dell'azione disciplinare per la violazione dell'art. 55 CDF 2014 (già art. 52 CDF previgente) ritenuta emergente dagli atti, acquisiti al procedimento disciplinare, di tre procedimenti penali, conclusi il primo con sentenza assolutoria dal reato di cui all'art. 416 c.p., il secondo con sentenza assolutoria dai reati di cui agli artt. 110, 640 e 483 c.p., ed il terzo con provvedimento di archiviazione reso dal GIP in relazione all'ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 485 e 640)*

(CDD Napoli, Decisione n. 1 del 2.2.2018, Pres. Tortorano – Est Amodio)